

**L'organizzazione e la gestione delle elezioni:
l'esperienza del Servizio elettorale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Criticità, innovazioni introdotte e prospettive**

1. – Premessa
2. – Il sistema di raccolta dati attraverso la rete unica regionale e il programma AWE
3. – Gestione informatizzata delle candidature
4. – Informatizzazione delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti (attribuzione seggi e proclamazione eletti nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
7. – Semplificazione della modulistica
 - a. – Revisione generale della modulistica utilizzata nelle elezioni
 - b. – Semplificazione del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione
5. – Elezioni regionali – L'Ufficio centrale regionale
 - a. – Ricezione e ammissione candidature
 - b. – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
6. – Voto elettronico
8. – Conclusioni

1. – Premessa

Con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha acquisito, tra le altre, funzioni amministrative in materia elettorale.

In particolare, l'articolo 7 del citato d.lgs. 9/1997 dispone espressamente che:

- “1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.*
- 2. Gli uffici periferici dello stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.”*

Il successivo articolo 18, prevede inoltre che:

- “1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti le materie oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.”*

Il successivo comma 3 stabilisce infine come termine finale per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali da parte degli organi dello Stato il 31 dicembre 1997.

Ed in effetti, a far data dal 1° gennaio 1998, il procedimento di elezione degli organi comunali e provinciali è stato riservato esclusivamente alla Regione. Ciò ha comportato che, da tale data, l'organizzazione tecnica delle elezioni amministrative è stata curata interamente dal Servizio elettorale regionale.

I comuni della Regione FVG sono – attualmente – 218¹, le province sono 4; le scadenze dei relativi organi non sono omogenee, il che comporta che ogni anno viene gestito almeno un procedimento elettorale (due fino al 1999, quando è stato abolito il turno autunnale)², con un numero variabile di enti locali coinvolti, che va da un minimo di 7 ad un massimo di 156.

La Regione FVG, inoltre, ha competenza primaria³ in materia di elezione del consiglio regionale e di referendum regionali, ed è conseguentemente competente anche per quanto riguarda le relative funzioni amministrative.

Complessivamente, quindi, a partire dal 1998, il Servizio elettorale ha gestito:

- 13 procedimenti relativi ad elezioni amministrative
- 3 procedimenti relativi ad elezioni regionali
- 3 procedimenti relativi a referendum (2 referendum consultivi per le modifiche di circoscrizioni provinciali e comunali e 1 referendum confermativo della legge sul sistema di elezione del presidente e del consiglio regionale).

Per tutti i procedimenti elettorali e referendari di propria competenza, la Regione FVG ha esercitato le funzioni senza richiedere la collaborazione agli uffici periferici dello Stato, come veniva prefigurato dalle norme di attuazione. In sostanza, le funzioni sono state esercitate in piena autonomia, in tutte le fasi del procedimento.

Dal punto di vista normativo, relativamente alle elezioni comunali e provinciali, pur avendone competenza e pur essendo intervenuta più volte sul sistema elettorale, la Regione FVG non ha adottato disposizioni legislative in materia di procedimento elettorale e continua tutt'ora ad applicare la disciplina statale, operando quindi con le stesse disposizioni applicate dal Ministero dell'interno e dalle Prefetture.

Più precisamente, in occasione del primo intervento del legislatore regionale nella materia, rappresentato dalla legge 9 marzo 1995, n. 14 concernente "*Norme per le*

¹ Erano 219 fino al 1.1.2009, data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 "*Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*".

² Legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, che, in analogia a quanto previsto dalla normativa statale, ha introdotto per le elezioni amministrative l'unico turno annuale che va dal 15 aprile e il 15 giugno.

³ Più precisamente, prima della L. Cost. n. 2/2001 lo Statuto attribuiva alla Regione una potestà legislativa di tipo concorrente (art. 5, n. 1); in seguito, con la legge cost. 2/2001, alla Regione è stata attribuita potestà legislativa, oltre che in materia di elezione degli organi della Regione, anche in materia di forma di governo, soggetta a tre tipi di limite: il limite costituzionale, il limite dei principi dell'ordinamento, ed il limite statutario.

elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49", non è stata introdotta alcuna disposizione in materia di funzioni amministrative concernenti il procedimento elettorale delle elezioni amministrative; al contrario, l'articolo 1 ha disposto espressamente che, sino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione, tra l'altro, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. In seguito, nel corso del 1999, il Consiglio regionale, per ben due volte nell'arco di pochi mesi, ha esaminato ed approvato due provvedimenti legislativi con i quali sono stati apportati alcuni aggiustamenti al sistema elettorale e alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste (legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante "*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*" e legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, recante "*Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*").

Successivamente, con la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, il sistema delineato dalla legge regionale 14/1995 è stato rivisto, apportandovi significative riforme.

L'ultimo intervento legislativo in materia di elezioni comunali e provinciali è rappresentato dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, la quale ha introdotto la possibilità di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Nel loro complesso questi interventi normativi testimoniano la mancanza di un progetto riformatore organico ed unitario. Il legislatore regionale è intervenuto fino ad oggi spinto soprattutto dalla necessità contingente di adeguare alla realtà locale le disposizioni statali riguardanti essenzialmente il sistema elettorale, toccando solo incidentalmente il procedimento elettorale vero e proprio, per il quale le leggi regionali rinviano pressoché integralmente alle disposizioni statali.

Con riferimento alle elezioni comunali e provinciali, le competenze in materia di procedimento sono quindi state esercitate facendo riferimento ad un complesso di norme caratterizzato dalla sovrapposizione di disposizioni statali e regionali, con conseguente confusione fra i rispettivi ambiti di applicazione; le norme regionali spesso rinviano alla normativa statale, creando diversi problemi interpretativi, considerato che spesso la natura del rinvio (statico/dinamico) non è del tutto chiara, né è chiara l'ampiezza del rinvio stesso. La normativa statale, a sua volta, risulta di non facile coordinamento e spesso appare non più coerente con i mutati sistemi elettorali.

È naturale quindi che, trovandosi ad operare in un contesto normativo complesso e per molti aspetti superato, il Servizio elettorale si fosse posto l'obiettivo primario di adottare una propria disciplina compiuta e coerente di tutti gli aspetti del procedimento di elezione degli organi dei comuni e delle province.

Tale obiettivo si è scontrato però con la tendenza della classe politica ad intervenire nella materia elettorale solo se spinta da necessità contingenti. In altre parole, sembra che, al di fuori del periodo elettorale, le riforme in questa materia interessino poco, se non addirittura siano considerate pericolose.

Peraltro, pur non essendo riuscito nell'obiettivo di approvare una disciplina organica in materia di procedimento elettorale, e dovendo comunque esercitarne le competenze, il Servizio elettorale si è costantemente posto l'obiettivo di semplificare e modernizzare le procedure, naturalmente nel rispetto della normativa vigente.

La prima parte del presente lavoro, dedicata alle innovazioni introdotte nel procedimento relativo alle elezioni comunali e provinciali, darà risposta alla domanda che si è posta il Servizio elettorale nel corso della sua esperienza iniziata nel 1998: fino dove è possibile innovare e semplificare le procedure elettorali senza intervenire sulla normativa che le disciplina?

Nella seconda parte, dedicata alle elezioni regionali, si vedrà come un intervento legislativo organico in materia di procedimento elettorale ha consentito di apportare delle importanti innovazioni e semplificazioni al procedimento. Il riferimento è alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, contenente la normativa in materia di *"Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale"*.

Un ultimo paragrafo del lavoro è dedicato alle esperienze del Servizio elettorale in materia di voto elettronico.

2. – Il sistema di raccolta dati attraverso la rete unica regionale e il programma AWE

Non si possono raccontare le innovazioni introdotte in materia di procedimento elettorale se non si parte dal sistema di raccolta dati attraverso la Rete unica regionale (RUPAR), di cui è opportuno fornire alcuni dettagli tecnici.

La RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) è la rete che collega tutte le sedi dell'Amministrazione Regionale, degli Enti locali (tutti i comuni, le camere di commercio, le comunità montane ecc.) e della Sanità (tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché i due Istituti di ricerca) della Regione FVG.

La rete attualmente in esercizio è aggiornata all'ultima tecnologia disponibile che, utilizzando linee a larga banda, consente il trasporto di dati, voce e video.

Per quanto riguarda le procedure elettorali, dal 1993 sono stati collegati in rete per la trasmissione dei dati elettorali tutti i Comuni della Regione utilizzando la RUPAR; in un primo periodo venivano utilizzati dei server dipartimentali, mentre a partire 1998 ogni comune è stato collegato direttamente alla server farm di Trieste.

La trasmissione dei dati elettorali quindi avveniva ed avviene tuttora attraverso la rete regionale che è una rete privata, con tutte le garanzie di riservatezza delle informazioni e con la massima protezione del punto di vista di accessi indesiderati.

Dicevamo quindi che già a partire dalle elezioni regionali del 1993, il Servizio elettorale, per il tramite dell'INSIEL⁴, aveva attivato una sistema di raccolta dati relativi alle candidature presentate e ai risultati ufficiosi dello scrutinio.

Il sistema, interamente basato su tecnologia Internet/Web, era finalizzato, fin dall'inizio del suo utilizzo, alla diffusione e gestione di dati, informazioni e comunicazioni, secondo diversi livelli di accesso, all'interno dell'Ente (rete Intranet) e alla diffusione di dati, informazioni e comunicazioni al mondo esterno (reti Extranet e Internet).

Nella fase di presentazione delle candidature, il sistema prevede il caricamento dei dati delle liste e dei candidati da parte dei comuni nella rete informativa regionale, per la successiva pubblicazione nel sito Internet della Regione FVG.

Nella fase successiva alla votazione e con le stesse modalità, il sistema permette la rilevazione dell'affluenza alle urne e dei voti (cd. modulo risultati).

Tali funzionalità sono applicabili a qualsiasi elezione, quindi comunali (Sindaco e consiglio comunale, con eventuale ballottaggio), provinciali (Presidente e consiglio provinciale) e regionali (Presidente e consiglio regionale) e, naturalmente, a tutti i tipi di referendum.

Inoltre, in seguito all'avvio di una collaborazione con le Prefetture, il sistema consente di gestire anche i dati relativi alle elezioni politiche (Camera e Senato), alle elezioni europee e ai referendum nazionali.

Per facilitare il controllo dello stato di avanzamento delle operazioni, il sistema prevede una funzione di monitoraggio. Al termine dell'acquisizione, è possibile

⁴ INSIEL è la società di Information Technology che offre soluzioni informatiche per il governo e la gestione delle Pubbliche amministrazioni della regione, compresa la sanità ed i servizi pubblici locali.

effettuare delle stampe riepilogative a livello di sezione; tutti gli altri livelli di aggregazione dei dati sono pubblicati direttamente in Internet.

Il modulo Risultati, in sostanza, attraverso il caricamento dei dati da parte dei Comuni, permette la creazione di un sito per la consultazione in Intranet o Internet dei risultati elettorali ufficiali; le pagine dei risultati si rigenerano automaticamente dopo alcuni secondi.

Va osservato che, prima di introdurre le funzionalità che verranno di seguito descritte, tutta questa attività di raccolta dati si svolgeva parallelamente al procedimento elettorale "formale" e comportava che tutta una serie di dati riguardanti il procedimento elettorale viaggiassero su due binari paralleli.

Più precisamente, le Commissioni elettorali circondariali svolgevano i propri adempimenti di ammissione delle candidature e delle liste, ritrascrivendo tutti i nominativi dei candidati, le descrizioni dei contrassegni ecc., mentre gli stessi dati venivano caricati in rete da parte dei Comuni; allo stesso modo, l'Adunanza dei presidenti degli uffici di sezione ritrascriveva manualmente i voti ottenuti dai candidati e dalle liste, mentre questi dati erano già stati caricati nel modulo Risultati dai Comuni.

È evidente quindi il motivo per il quale, dopo aver acquisito una discreta esperienza in materia di procedimento elettorale, il Servizio elettorale abbia pensato di sfruttare tutta questa mole di dati disponibili in formato digitale per il compimento delle operazioni dei vari uffici preposti agli adempimenti elettorali.

Ciò ha comportato l'implementazione del sistema di raccolta dati ufficiali con nuove funzionalità utilizzabili per svolgimento di alcune fasi del procedimento elettorale "formale".

In sostanza, attraverso successivi aggiornamenti al sistema di raccolta dati, questo stesso sistema oggi è diventato un prodotto completo di supporto alle operazioni elettorali, a disposizione dei Comuni, delle Commissioni elettorali circondariali, degli organi preposti all'attribuzione seggi e proclamazione eletti e, naturalmente, del Servizio elettorale.

Il prodotto, che oggi si chiama AscotWeb Elezioni (AWE)⁵, consente in particolare di gestire con modalità informatizzate le seguenti fasi di una consultazione elettorale:

⇒ acquisizione dei dati del corpo elettorale, sia generale, al fine del calcolo del materiale elettorale da predisporre per ogni tornata elettorale, sia di tornata

⁵ Il programma infatti sfrutta i dati inseriti nel sistema di gestione dell'Anagrafe (AscotWeb demografico), quale base per la conduzione delle attività elettorali.

(cosiddetto blocco liste), al fine del calcolo dell'affluenza; i dati stessi sono recuperati dal programma di gestione dell'anagrafe comunale (Ascot Demografico);

- ⇒ gestione delle candidature relative alle elezioni comunali, provinciali e regionali, al fine della pubblicazione dei dati in tempo reale sul sito Internet della Regione e, per le elezioni comunali, della predisposizione dei verbali di ammissione delle liste e di sorteggio da parte delle Commissioni elettorali circondariali;
- ⇒ raccolta dei risultati elettorali per sezioni e per comune, per qualsiasi consultazione, comprese le affluenze parziali. Questa funzione comprende la simulazione in tempo reale della composizione del consiglio (comunale/provinciale/regionale), quella di monitoraggio dell'acquisizione dei dati, che consente al Servizio elettorale di avere un'evidenza in tempo reale dello stato di avanzamento delle operazioni di scrutinio in ogni sezione, e di intervenire quindi nei casi in cui le operazioni si protraggono oltre il tempo ritenuto idoneo per la loro conclusione. La funzione comprende inoltre la generazione automatica e periodica degli scarichi dei dati per sezione o per comune, per le testate giornalistiche che li richiedono;
- ⇒ l'automazione delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Il prodotto AWE, essendo utilizzabile dai diversi soggetti che intervengono nel procedimento elettorale, operando in specifici segmenti e con precise funzioni, offre più livelli di amministrazione e gestione del sistema. Tramite un'apposita funzione è possibile anche naturalmente modificare le impostazioni relative al profilo degli utenti che accedono al sistema ed alle relative operazioni eseguibili.

Vediamo quindi ora in dettaglio come - relativamente alle elezioni comunali - il sistema di raccolta dei dati ufficiosi delle candidature si è evoluto diventando anche un sistema per uniformare ed automatizzare la verbalizzazione delle operazioni di ammissione delle candidature; vedremo inoltre come il sistema di raccolta dei risultati ufficiosi dello scrutinio è diventato anche un sistema automatizzato di attribuzione dei seggi e proclamazione eletti e di verbalizzazione delle relative operazioni.

3. – Gestione informatizzata delle candidature

È noto che, secondo le norme previste dal Testo unico 570/1960, le candidature per le elezioni comunali sono presentate alla segreteria del comune tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Il segretario comunale trasmette la documentazione relativa alle liste e ai candidati alla commissione elettorale circondariale, che provvede all'esame delle liste presentate, alla loro ammissione o ricusazione, e all'assegnazione a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio, di un numero d'ordine.

La commissione elettorale circondariale redige un apposito verbale per ogni lista presentata, corredato dagli elenchi delle candidature presentate, ed un verbale di sorteggio, che vengono trasmessi al comune per la stampa del manifesto delle candidature ed al Servizio elettorale per la stampa delle schede di votazione.

In sostanza, questa fase del procedimento elettorale vede coinvolti i seguenti uffici:

1. uffici elettorali comunali, che provvedono:
 - alla ricezione delle candidature;
 - all'inserimento dei dati relativi ai candidati e alle liste presentate nel sistema informativo regionale, per la pubblicazione nel sito internet della Regione;
 - alla trasmissione della documentazione alle commissioni elettorali circondariali;
 - alla predisposizione dei manifesti delle candidature.
2. le commissioni elettorali circondariali, che provvedono:
 - all'esame ed ammissione (o ricusazione) delle liste e dei candidati alla carica di sindaco sulla base della documentazione presentata;
 - alla redazione di un apposito verbale per ogni lista presentata, corredata dall'elenco dei candidati compresi in ogni lista, ed al verbale di sorteggio;
3. Il Servizio elettorale della Regione, che sulla base dei verbali trasmessi dalle commissioni elettorali circondariali, provvede:
 - alla stampa delle schede di votazione per ciascun comune interessato alle elezioni;
 - alla consegna delle schede a ciascun comune interessato nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento delle elezioni.

L'informatizzazione di questa fase del procedimento elettorale ha riguardato innanzitutto l'inserimento delle candidature nel sistema informativo. Il caricamento può avvenire in due fasi distinte, la prima delle quali riguarda la possibilità di recuperare i nominativi dalle procedure di AscotWeb Demografico in modo da avere un immediato controllo sui dati anagrafici dei candidati ed una successiva verifica sull'eventuale presenza degli stessi in più liste. La seconda fase riguarda il caricamento dei sequenziali scaricati da AscotWeb Demografico per popolare le tabelle di AscotWeb Elezioni

In sostanza, poiché quasi il 100% dei candidati è residente nel comune nel quale presenta la propria candidatura, attraverso questa funzione l'operatore comunale non deve digitare i dati anagrafici dei candidati, ma deve semplicemente "ripescarli" nella banca dati dell'anagrafe, evitando così errori di digitazione.

Completato l'inserimento delle candidature con gli altri elementi che non sono già presenti nella banca dati anagrafica (collegamenti, candidati non residenti, descrizione del contrassegno, ecc), i dati sono scaricati nel programma "Elezioni" che provvede automaticamente a pubblicarli nel sito Internet della Regione.

Naturalmente, tutto ciò avviene in tempo "reale".

Ciò significa che se, ad esempio, la lista è depositata alla segreteria del comune alle ore 8.00, entro mezz'ora è possibile vedere tutti i dati nel sito Internet della Regione.

La lista, con tutta la relativa documentazione, viene quindi trasmessa alla Commissione elettorale circondariale, che, terminato l'esame della documentazione, deve redigere il verbale di ammissione (o di ricsuzione).

Fino al 2006, ogni Commissione elettorale circondariale operante in Regione FVG utilizzava un proprio modello di verbale, che poi il Servizio elettorale doveva "interpretare" per poter procedere alla stampa delle schede.

A partire dal 2006, il Servizio elettorale ha predisposto un modello unico di verbale, che è stato messo a disposizione delle CeCir nel programma AWE; il programma è in grado di recuperare in modo automatico tutti i dati relativi a ciascuna lista presentata.

In sostanza, le Commissioni circondariali trovano già presenti nel programma AWE i verbali di ammissione delle liste presentate, completi con la descrizione del contrassegno e l'elenco dei candidati. Devono solamente inserire i dati variabili, come ad esempio l'eventuale esclusione di un candidato. A questo scopo, i verbali possono essere salvati in formato word e modificati secondo le necessità. Una volta compilati sono quindi anticipati per posta elettronica al Servizio elettorale, che può dare inizio al lavoro di preparazione delle schede di votazione.

Dopo una prima sperimentazione nel 2006, nella quale il 50% delle Commissioni ha utilizzato la procedura informatizzata, siamo arrivati all'eccellente risultato del turno elettorale del 2009, dove tutte le 24 Commissioni e sottocommissioni elettorali coinvolte ⁶ (i comuni erano 142) hanno utilizzato la procedura.

⁶ Complessivamente nella Regione FVG operano 26 fra Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Concludendo quindi l'analisi di questa attività di semplificazione del procedimento elettorale, si deve rilevare innanzitutto che la stessa è stata introdotta "a normativa vigente", nel rispetto quindi delle disposizioni previste dal T.U. 570/1960.

Un'altra osservazione interessante riguarda l'omogeneizzazione dei verbali delle Commissioni elettorali circondariali. Questo passaggio infatti ha rappresentato forse lo scoglio più rilevante per l'introduzione dell'innovazione.

Ciò in quanto, com'è noto, le Commissioni elettorali circondariali sono presiedute da un funzionario della Prefettura, e pertanto il progetto di informatizzazione dei verbali non poteva prescindere da un'adesione di tutte le Prefetture al modello di verbale proposta dalla Regione.

Peraltro, si deve dire che dopo una prima iniziale e naturale resistenza, anche i funzionari della Prefettura si sono resi conti dell'utilità della procedura, soprattutto in considerazione della notevole riduzione dei tempi di preparazione dei verbali.⁷

Naturalmente, l'innovazione ha richiesto l'organizzazione di un'attività di formazione rivolta agli operatori comunali incaricati dei compiti di segreteria delle Commissioni elettorali circondariale, che, in ultima analisi, sono i veri utilizzatori della procedura e coloro che, proprio per questo, ne hanno promosso l'introduzione.

4. – Informatizzazione delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti (attribuzione seggi e proclamazione eletti nei comuni con meno di 15.000 abitanti)

L'articolo 67 del T.U. 570/1960 dispone che *"Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi, alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti della altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezione senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale"*.

Se quindi, sulla base di quanto previsto dalla normativa del 1960, sembrerebbe doversi attendere la conclusione delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti, in realtà, già a partire dal 2001 il sistema di raccolta dati presente nel programma AWE consente di simulare in tempo reale la composizione del consiglio comunale

⁷ Per apprezzare la portata di questo risultato, basti considerare che nel 2009 la Commissione elettorale circondariale di Tolmezzo (UD), che doveva esaminare le candidature di 24 comuni, ha dovuto redigere 87 verbali. Va ricordato che ai sensi dell'art. 33 del T.U. n. 570/1960, tale attività deve concludersi *"entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste"*.

eletto, man mano che i relativi risultati sono caricati nel sistema, ben prima quindi che l'Adunanza dei Presidenti abbia ufficializzato i risultati.

Lo sviluppo della procedura informatizzata di attribuzione seggi si è mossa dalla stessa prospettiva che ha consentito di informatizzare i verbali delle commissioni elettorali circondariali.

In sostanza, anche per questi dati si è partiti dalla constatazione che nella rete informativa regionale sono presenti i risultati ufficiosi dello scrutinio, che rappresentano la base dei dati per operare le operazioni aritmetiche di attribuzione dei seggi. Inoltre, come si è visto, nel sistema AWE è presente una routine di calcolo che applica ai risultati dello scrutinio la formula del sistema elettorale e quindi trasforma automaticamente i voti in seggi, tant'è che non appena è stato completato l'inserimento con le preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere comunale, è possibile vedere la composizione del consiglio.

Si è trattato quindi di aggiungere in AWE una funzionalità in grado di produrre le stampe che contengono i prospetti dei voti validi (ai candidati sindaci, alle liste e di preferenza ai consiglieri) e le operazioni di calcolo che devono essere effettuate per le operazioni di attribuzione dei seggi (sostanzialmente: divisioni con il metodo d'Hondt, calcolo del premio di maggioranza). Queste stampe sostituiscono quindi i prospetti che nella procedura tradizionale devono essere compilati a mano, in duplice copia, il che comporta un'elevata presenza di errori di trascrizione.

A questa funzionalità è stato aggiunto l'inserimento in AWE del modello di verbale delle operazioni precompilato, alternativo a quello cartaceo, che deve essere completato in minime parti: nominativi dei componenti l'organo e scelta dell'opzione: candidato collegato con una lista/candidato collegato con più liste.

Tutto il resto (candidato sindaco vincente, seggi alla maggioranza, seggi alla minoranza, prospetti voti validi, prospetto attribuzione seggi con il metodo d'Hondt, elenco candidati eletti, graduatoria candidati non eletti) è prodotto in modo automatico dal programma, e deve quindi essere solamente stampato e firmato.

In sostanza, l'attività dell'Adunanza si traduce nella stampa di un verbale già presente nel sistema; l'unico adempimento richiesto, che è preliminare alla stampa del verbale, è il controllo dei dati presenti nel sistema con quelli risultanti dai verbali delle sezioni. Attraverso questa attività di controllo e di eventuale correzione dei dati non corrispondenti a quanto riportato nei verbali, si determina quindi l'"ufficializzazione" dei risultati e la conseguente possibilità di utilizzo dei dati per le operazioni di attribuzione dei seggi.

Trattasi, come per la procedura descritta nel paragrafo precedente, di un'innovazione procedurale introdotta "a normativa vigente". Peraltro, si deve osservare che questo cambiamento nelle procedure ha presentato delle criticità superiori rispetto a quello analizzato più sopra.

Innanzitutto, come abbiamo visto all'inizio di questo paragrafo, l'art. 67 del T.U. 570/1960, sembrerebbe richiedere che l'ufficio si riunisca nei locali della prima sezione; è evidente quindi, che avvalorando tale interpretazione, si sarebbero potute informatizzare le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti solo nei casi in cui la prima sezione si trovava in un locale dotato di un pc collegato alla RUPAR.

Si è quindi dovuti intervenire con una circolare indirizzata agli Uffici elettorali comunali, consentendo esplicitamente che le operazioni potessero svolgersi anche nella sede comunale. Tale interpretazione rappresentava comunque la legittimazione di una prassi già presente in molti comuni.

Inoltre, ed anche per questo aspetto si è recepita una prassi già presente in molti comuni, si è previsto con circolare che il responsabile dell'Ufficio elettorale dovesse fornire ai componenti dell'Adunanza il supporto informatico necessario per l'utilizzo della procedura ⁸.

In sostanza quindi, generalizzando alcune prassi operative già applicate in molti comuni, è stato possibile da un lato invitare i comuni ad organizzare lo svolgimento delle operazioni nella sede comunale, o comunque in una sede di proprietà comunale dotata di pc collegato alla RUPAR, dall'altro richiedere la collaborazione degli uffici elettorali comunali per l'utilizzo del programma AWE.

Queste indicazioni impartite ai comuni, tuttavia, sono caratterizzate dalla facoltatività. In sostanza, in mancanza di una norma espressa, non si è ritenuto possibile prevedere come obbligatoria la sostituzione della procedura tradizionale con quella informatizzata.

Naturalmente, anche per l'introduzione di questa innovazione si è resa necessaria una capillare attività di formazione rivolta ai responsabili degli uffici elettorali, accompagnata da un servizio di assistenza telefonica nel corso delle operazioni.

⁸ Nel corso degli anni si è avuto modo di appurare infatti che un'altra prassi diffusa in molti comuni è quella che prevede che le operazioni di attribuzione seggi siano svolte dal responsabile dell'ufficio elettorale, in quanto persona che conosce il sistema elettorale molto meglio dei Presidenti di seggio.

Venendo ai risultati concreti ottenuti dalla procedura, bisogna sottolineare, oltre alla riduzione dei tempi di svolgimento di questa attività, anche la maggiore certezza dei risultati.

Come già accennato, è di tutta evidenza che quando si devono trascrivere a mano una lunga serie di numeri, il rischio di errore è elevatissimo. Viceversa, il programma di calcolo dei seggi, una volta che è stata verificata la correttezza dei risultati, non può sbagliare.

A questo proposito è emblematico il caso, piuttosto frequente, della parità di voti.

La norma regionale ⁹ prevede che a parità di voti di preferenza fra i candidati di una lista, è proclamato eletto colui che precede nell'ordine della lista. Naturalmente la procedura informatizzata, in questo caso, sceglie in modo automatico il candidato che deve essere proclamato eletto, perché nel sistema è presente anche l'ordine dei candidati all'interno delle liste; la regola naturalmente si applica anche per la graduatoria dei candidati non proclamati eletti, che può essere utilizzata nel caso di surroghe.

Ebbene, nei comuni che continuano ad utilizzare la procedura manuale capita di frequente che venga proclamato eletto il più anziano d'età, secondo la regola previgente a quella attualmente in vigore, e che ci si accorga dell'errore controllando i risultati della proclamazione con quelli pubblicati nel sito Internet della Regione. Allo stesso modo, l'errore viene commesso nella redazione della graduatoria dei candidati non proclamati eletti, e qui l'errore non è rimediabile, in quanto questa graduatoria non appare nel sito di pubblicazione dei risultati.

L'innovazione è stata proposta per la prima volta nel 2007, ed è stata quindi riproposta anche nel 2008; il 2009, che vedeva 117 comuni quali potenziali utilizzatori della procedura ¹⁰, è stato il banco di prova per un utilizzo generalizzato della procedura. Ebbene, di questi, 92, pari quasi all'80%, hanno utilizzato la procedura, il che può essere considerato un ottimo traguardo in vista di una futura previsione dell'obbligatorietà della procedura per tutti i comuni della Regione.

Va aggiunto da ultimo che per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e le province, per i quali la competenza alle operazioni di attribuzione

⁹ L.r. n. 14/1995, art. 3 bis, comma 11.

¹⁰ I comuni coinvolti nella tornata erano 142; di questi però 22 erano comuni con un'unica sezione, dove non opera l'Adunanza dei presidenti, in quanto è la stessa sezione che procede alle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione eletti subito dopo la chiusura dello scrutinio; in 3 comuni era presente un unico candidato alla carica di sindaco, ed anche in questo caso la procedura informatizzata risulta inutile.

seggi e proclamazione eletti spetta ad uffici costituiti presso i tribunali, la Regione FVG mette a loro disposizione il sistema AWE per la stampa di tutti i prospetti necessari per le operazioni.

7. – Semplificazione della modulistica

a. – Revisione generale della modulistica utilizzata nelle elezioni

Rientra nella fase preparatoria di organizzazione tecnica e gestione amministrativa del procedimento elettorale la preparazione della modulistica, che consiste nella predisposizione delle pubblicazioni, dei modelli e delle buste per la presentazione delle candidature e per le operazioni degli uffici di sezione e degli uffici superiori ¹¹.

Per lo svolgimento di tale attività il Servizio elettorale aveva inizialmente preso come riferimento, e non poteva essere altrimenti, la modulistica utilizzata dallo Stato e aveva operato, anno per anno, acquisendo la modulistica relativa alla consultazione elettorale o referendaria in scadenza nel corso dell'anno, modificandola ed adeguandola in base alle particolarità del turno elettorale e della legislazione regionale.

Il risultato di questa modalità operativa aveva fatto sì che ogni anno il numero dei modelli variasse da un minimo di 70/80, nel caso di una sola consultazione, ad oltre 120/130, nel caso, più frequente, di svolgimento contemporaneo di più consultazioni. In questo modo, il numero complessivo delle pubblicazioni e dei modelli per tutti i tipi di consultazione aveva raggiunto quasi le 600 unità tra pubblicazioni e modelli, suddivisi in 8 serie diverse.¹²

Inoltre, i gruppi di modelli predisposti con queste modalità nel corso degli anni avevano caratteristiche formali e di contenuto strettamente collegate con la consultazione svoltasi nell'anno al quale si riferivano e non potevano pertanto essere successivamente riutilizzati.

La mancanza di una modulistica "standard", ossia di un modello base per ogni consultazione, comportava la necessità, in occasione di una qualsiasi scadenza elettorale o referendaria, di verificare innanzitutto quale, tra i vari gruppi di modelli archiviati, fosse quello più corrispondente alle caratteristiche della consultazione che

¹¹ Per uffici superiori si intendono gli uffici, diversi nei vari procedimenti, competenti all'ammissione delle candidature, all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

¹² Ogni serie corrisponde ad un tipo di elezione: Comunali – Provinciali – Comunali/Provinciali (per il caso di contemporaneità di queste elezioni); regionali; referendum abrogativo – referendum confermativo – referendum consultivo circoscrizioni comunali - referendum consultivo circoscrizioni provinciali.

doveva svolgersi; successivamente era necessario aggiornare il contenuto in relazione alle caratteristiche di quella tornata.

L'esigenza di operare sulla base di una modulistica standardizzata era stata ben presente al Servizio sin dai primi anni di attività, ma non era stata attuata sia per la non completa acquisizione delle necessarie conoscenze, sia per il prioritario impegno del Servizio in scadenze connesse con lo svolgimento di procedimenti che rappresentavano novità assolute, quali la legge elettorale regionale e il successivo referendum regionale confermativo (2002), le elezioni regionali svoltesi sulle base del sistema elettorale transitorio (2003), il referendum regionale consultivo per l'istituzione della provincia dell'Alto Friuli (2004).

Superate questi adempimenti pressanti, è emersa la necessità di una revisione generale della modulistica con l'obiettivo di razionalizzare, omogeneizzare e semplificare il contenuto dei modelli e di definire per ciascun tipo di procedimento elettorale e referendario la relativa "Serie". Tale obiettivo rispondeva all'esigenza di semplificare l'organizzazione interna del lavoro e ridurre i tempi tecnici per la predisposizione della modulistica, passando dagli originari tre/cinque mesi a non più di trenta giorni. Infatti, una volta definite le diverse "Serie", il Servizio avrebbe dovuto semplicemente individuare quella da utilizzare in occasione del turno elettorale annuale e apportare quelle minime integrazioni richieste dal caso, per poi passare alla successiva fase dell'attività preparatoria, ossia quella riguardante la stampa e la distribuzione della modulistica.

Ulteriore obiettivo del progetto era il miglioramento della comunicazione verso l'esterno, mettendo a disposizione dei soggetti che intervengono nel procedimento elettorale un numero inferiore di modelli, più omogenei, coerenti e semplificati.

L'operazione di revisione ha condotto al risultato che è rappresentato nella seguente tabella:

SITUAZIONE PRECEDENTE LA REVISIONE			SITUAZIONE DOPO LA REVISIONE		
Serie	Procedimento	Totale modelli	Serie	Procedimento	Totale modelli
Serie C	El. comunali	80	Serie C	El. comunali	55
Serie P	El. provinciali	67	Serie P	El. provinciali	47
Serie PC	El. com/prov	120	Serie Reg.	El. regionali	66
Serie regionali	El. regionali	99	Serie generale	Tutte le consultazioni	13
Totale complessivo		366	Totale complessivo		181

Come si evince dalla tabella, la revisione ha comportato una drastica riduzione del numero dei modelli, ottenuta attraverso l'eliminazione dei modelli inutili e l'unificazione di quelli aventi caratteristiche simili.

Ad esempio, è stata eliminata l'intera serie relativa alla contemporaneità di elezioni comunali e provinciali, fonte di costi aggiuntivi nella stampa del materiale e di maggiori incombenze nella già di per sé complessa attività di distribuzione del materiale elettorale, senza che ciò rispondesse ad un particolare vantaggio in termini di regolarità del procedimento elettorale; inoltre, per ciascuna serie, i verbali delle operazioni di votazione nei diversi tipi di "luoghi di cura"¹³, sono stati riunificati in un unico modello.

Va specificato anche che il Servizio elettorale già da qualche anno trasmette alcuni modelli via e-mail ai comuni (ad esempio, il verbale relativo al voto domiciliare), i quali poi provvedono a stamparli autonomamente nelle quantità necessarie alle proprie esigenze.

Bisogna dire che la semplificazione della modulistica si è tradotta, oltre che in uno snellimento dell'attività preparatoria del Servizio elettorale e degli uffici elettorali comunali, anche in un minore spesa per la stampa dei modelli.

Per rendere l'idea, basta considerare che il costo della modulistica per sezione nel 2004 era stato di 250 euro circa, mentre nelle recenti elezioni del 2009 è stato di 168 euro circa, il che significa che si è ottenuta una riduzione dei costi pari al 30% circa.

b. – Semplificazione del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

Il progetto di semplificazione del verbale dell'ufficio di sezione è stato preceduto da una approfondita analisi dei verbali degli uffici di sezione relativi alle elezioni regionali del 2008.

Infatti, l'aver collocato le operazioni di attribuzione seggi e proclamazione eletti relative alle elezioni regionali presso il Servizio elettorale – attraverso la costituzione dell'Ufficio centrale regionale su cui ci si è soffermerà nel proseguo, ha consentito di avere a disposizione ¹⁴, i verbali dei 1378 uffici di sezione della Regione.

¹³ Trattasi dell' "ufficio distaccato" (luoghi di cura fino a 99 posti letto), del "seggio speciale" (luoghi di cura fino a 199 posti letto), del seggio speciale presso la sezione ospedaliera e del seggio speciale presso i luoghi di detenzione.

¹⁴ Nelle tornate elettorali precedenti, nelle quali operavano gli Uffici costituiti presso i Tribunali, al termine delle operazioni di proclamazione le buste contenenti i verbali confluivano presso il consiglio regionale.

L'analisi ha coinvolto il 23% delle sezioni, distribuite sul 68% dei comuni della Regione ed ha riguardato, in particolare, la compilazione dei punti più "critici", ed in particolare:

1. accertamento del numero degli elettori;
2. casi particolari verificatesi nel corso della votazione;
3. operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti;
4. accertamento del numero totale dei votanti;
5. accertamento della corrispondenza tra schede avanzate e non votanti;
6. operazioni di scrutinio
7. risultati dello scrutinio.

Circa il 60% dei verbali esaminati ha evidenziato delle difficoltà di compilazione di uno o più dei punti del verbale relativi ai passaggi sopraelencati.

In particolare, gli errori più frequenti sono stati riscontrati nei paragrafi relativi all'accertamento del numero dei votanti, all'accertamento della corrispondenza tra le schede avanzate e non votanti e ai risultati dello scrutinio (punti 4, 5 e 7).

L'analisi peraltro ha evidenziato che le difficoltà di compilazione del verbale dipendono in larga misura dal fatto che nel verbale l'ufficio non deve solo dare atto delle operazioni effettuate e riportare una serie di dati, ma deve anche dare adeguata e puntuale dimostrazione della congruità dei dati stessi, incrociandoli in vario modo.

Com'è noto, infatti, all'ufficio viene richiesto, al momento della chiusura della votazione e prima di iniziare le operazioni di scrutinio, di dare conto della corrispondenza fra il numero delle schede avanzate ed il numero degli elettori non votanti¹⁵. Tale corrispondenza viene accertata sulla base del numero dei votanti

¹⁵ Art. 53 del TU 570/1960: *"Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:*

- 1) *dichiara chiusa la votazione;*
- 2) *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali".*

La norma richiedeva quindi di verificare anche la corrispondenza del numero dei votanti risultanti dalle liste con il numero dei tagliandi dei certificati elettorali, che, com'è noto, dal 2000 sono stati sostituiti dalla tessera elettorale permanente. Attualmente i verbali del Ministero dell'Interno non richiedono di indicare anche la corrispondenza tra questi due numeri (votanti risultanti dalle liste e votanti risultanti dal registro delle tessere elettorali), però lo prevedono nelle istruzioni. A queste operazioni di accertamento sono dedicate ben 4 fitte pagine di istruzioni (Cfr. la pubblicazione del Ministero dell'Interno "Istruzione per gli uffici elettorali di sezione" anno 2009, relativa alle elezioni provinciali e comunali.

come desumibili dalle liste della votazione. Conclusa questa fase, le liste sono chiuse all'interno di un plico sigillato e immediatamente trasmesse al tribunale competente per territorio.

Successivamente, concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio deve attestare nuovamente la corrispondenza del numero dei votanti (così come accertato nella fase precedente) con i risultati dello scrutinio ¹⁶.

Tutti questi controlli incrociati, già di per sé piuttosto complicati, sono stati resi ulteriormente complessi dopo l'introduzione dell'elezione diretta del Sindaco, che ha comportato l'effettuazione di un doppio scrutinio.

Si è preteso quindi che l'ufficio accertasse la corrispondenza fra numero dei votanti e risultati dello scrutinio, sia con riferimento ai voti validi ai candidati alla carica di sindaco, sia con riferimento ai voti validi espressi alle liste.

Per effettuare quest'ultimo riscontro, tuttavia, occorre conoscere anche il numero di schede nelle quali è stato espresso un voto solo per il candidato sindaco, considerato che la legge ammette anche questa modalità di espressione del voto.

In sostanza, questo riscontro richiede che venga effettuata la seguente operazione: Voti di lista + voti espressi solo per il candidato sindaco + schede bianche + schede nulle = numero votanti.

Tutto ciò però presuppone che gli uffici debbano prendere nota nelle tabelle di scrutinio del numero di schede contenenti voti espressi per il solo candidato sindaco e quindi riportarlo nell'apposita colonna del verbale.

L'analisi dei verbali compiuta dal Servizio elettorale ha rivelato che questa parte del verbale raramente viene compilata correttamente; in molti casi i presidenti rinunciano addirittura a compilarla, presumibilmente perché non la capiscono.

A partire dal 2009, quindi, al fine di semplificare i compiti dell'ufficio e ritenendo questo controllo superfluo, oltre che non richiesto espressamente dalla legge, questo secondo riscontro è stato eliminato.

¹⁶ Art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570/1960 : *“Il numero delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificandola congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.”*

Peraltro, nell'ambito delle operazioni di riscontro che si sono sopra illustrate, questa è l'unica semplificazione che è stato possibile introdurre, in quanto tutti gli altri controlli sono espressamente previsti dalla legge.

Sembra peraltro trattarsi di una serie di controlli incrociati ideati sul presupposto che nell'Ufficio di sezione possano essere commessi dei brogli. Nella realtà, è sufficiente autenticare una scheda nel corso della votazione e dimenticarsi di prenderne nota perchè alla fine i conti non tornino.

Probabilmente, in sistemi caratterizzati da una maggiore fiducia nelle istituzioni, verrebbe ritenuto sufficiente il controllo della corrispondenza fra i votanti e le schede presenti dentro l'urna.

Accertato comunque che, alla luce della normativa vigente, l'unica semplificazione era quella che si è sopra descritta, il Servizio elettorale si è comunque proposto, per quanto possibile, di facilitare il lavoro degli uffici di sezione semplificando quanto più possibile il linguaggio e riformulando alcune parti del testo poco chiare o contraddittorie.

L'attività di analisi dei verbali ci ha indotti inoltre a riflettere sulla reale utilità del volume di istruzioni che viene consegnato ai presidenti di seggio, poiché l'impressione che si è tratta esaminando i verbali è quella che queste istruzioni vengano lette in pochi casi.

A partire dalle elezioni amministrative di quest'anno si è ritenuto quindi di operare un cambiamento radicale nel modo di fornire le istruzioni agli operatori dei seggi, intervenendo su più fronti, tutti comunque improntate ad una semplificazione delle modalità di comunicazione.

In particolare, nel testo del volume contenente le istruzioni tutti i riferimenti normativi sono stati messi in nota, e ciò con l'obiettivo di rendere più scorrevole il testo ed ottenere un linguaggio meno "burocratese".

Inoltre, tutte le istruzioni che si riferivano ad operazioni che devono essere verbalizzate sono state tradotte in "Istruzioni per la compilazione del verbale", che costituisce un fascicolo di poche pagine che viene unito al verbale.

In questo modo, le informazioni essenziali per le operazioni dell'ufficio sono confluite in un fascicoletto di 15 pagine, di facile consultazione perché i paragrafi corrispondono ai paragrafi del verbale. All'interno di questi, inoltre, le informazioni ritenuti più importanti o quelle afferenti passaggi più complessi sono state evidenziate con accorgimenti grafici.

Completa le istruzioni una tabella che riepiloga in modo schematico il contenuto e la destinazione delle buste.

In questo modo, il volume di istruzioni è diventato molto più snello: escludendo le pagine dedicate agli esempi di voto, quelle dedicate alle istruzioni sono solamente 36, contro le 136 del Ministero dell'interno.¹⁷

Completa questo intervento l'inserimento nelle pagine del sito "Internet" dedicate alle elezioni una sezione dedicata alle "Domande frequenti" riferita alle operazioni nel seggio. Anche qui l'obiettivo è di dare risposta ai dubbi operativi che possono sorgere nel corso delle operazioni in modo diretto e veloce.

Come vedremo nelle conclusioni, quest'ultima innovazione rappresenta un passaggio intermedio per avvicinare gli operatori dei seggi alle informazioni presenti nel sito Internet della regione, in vista della progettazione di un corso online a loro dedicato.

5. – Elezioni regionali – L'Ufficio centrale regionale

La legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*", che ha introdotto un'organica disciplina della forma di governo e del sistema di elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale, prevede all'articolo 37 che "*Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.*" Inoltre, ai sensi dell'articolo 38 della stessa, "*Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina dell'art. 37, si applica quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2*" (ovvero la disciplina applicata in occasione delle elezioni regionali del 2003). In sostanza, per poter applicare il nuovo sistema elettorale in occasione delle elezioni regionali del 2008, si rendeva necessario approvare una legge che disciplinasse il procedimento elettorale. Diversamente, si sarebbe dovuto applicare, com'era avvenuto nel 2003, la disciplina transitoria, ovvero il cosiddetto "Tatarellum".

Ciò non è avvenuto, perché il Servizio elettorale è stato in grado di elaborare e presentare all'approvazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in circa sei mesi, il progetto di legge che poi è diventato la l.r. 28/2008, che reca la disciplina del procedimento per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale, nonché

¹⁷ Pubblicazione 2009, citata alla nota 12.

l'organizzazione degli uffici elettorali, attraverso un testo organico che tiene conto delle novità introdotte dalla legge regionale 17/2007.

Con l'adozione di questa legge, è stato raggiunto l'obiettivo, che era fallito, come abbiamo visto, in relazione alle elezioni comunali e provinciali, di una semplificazione della legislazione in materia di elezioni regionali: in un unico *corpus* normativo sono state riunite le disposizioni inerenti il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, nonché l'informatizzazione delle operazioni elettorali, la propaganda elettorale e il regime delle spese, evitando per quanto possibile la sovrapposizione di disposizioni statali e regionali in materia.

La legge, quindi, riducendo al minimo indispensabile i rinvii alla normativa statale, costituisce un "*testo unico*" delle norme in materia di procedimento elettorale da applicarsi in occasione delle elezioni regionali, anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di altre elezioni di competenza regionale.

L'approvazione della legge inoltre ha rappresentato un'occasione importante per introdurre diverse semplificazioni del procedimento elettorale, intese soprattutto come semplificazioni qualitative delle operazioni elettorali. Ciò significa che, pur mantenendo tutte le fasi ed operazioni che scandiscono il procedimento elettorale – e ciò a garanzia della regolarità dello svolgimento delle consultazioni – le modalità di svolgimento delle stesse sono state rese più semplici ed efficienti.

L'innovazione più importante, in questo senso, è la disciplina della composizione e del funzionamento dell'Ufficio centrale regionale, organo cui è stata attribuita la competenza in ordine agli adempimenti precedenti (presentazione e ammissione delle candidature) e successivi (attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) alle operazioni di votazione e di scrutinio.

L'Ufficio centrale regionale disciplinato dalla l.r. 28/2007 è un organo costituito presso l'amministrazione regionale e sostituisce gli organi che la previgente disciplina (l.r. 20/1968 e l. 43/1995, cd *Tatarellum*) istituiva presso i Tribunali e la Corte d'appello. Si è ritenuto, con tale scelta, di recepire l'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario di cui all'articolo 108 della Costituzione impedisce alla Regione di attribuire con propria legge competenze ad organi del potere giudiziario¹⁸.

¹⁸ Va ricordato che la medesima scelta era già stata operata in precedenza dalla Provincia Autonoma di Trento (legge provinciale 2/2003, applicata in occasione delle elezioni provinciali del 2003 e successivamente del 2008) e ciò in seguito ad una pronuncia dell'Alta Corte che

Occorre anche precisare che la riserva allo Stato della potestà legislativa in materia di ordinamento giudiziario e di *status* dei magistrati non comprende la materia elettorale, atteso che dalla legislazione elettorale stessa si desume che le competenze in materia di ammissione delle candidature, di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti – tradizionalmente attribuite ad organi giurisdizionali – sono tuttavia funzioni amministrative e quindi non necessariamente proprie della magistratura, tant'è che nelle elezioni comunali sono attribuite ad organi amministrativi, quali sono le Commissioni elettorali circondariali e l'Adunanza dei presidenti di seggio.

Atteso quindi che non era possibile e nemmeno necessario attribuire le competenze di cui si tratta ad organi del potere giudiziario, nella disciplina di questo organo si è ritenuto rilevante garantire da un lato un elevato livello di professionalità in capo ai soggetti chiamati a farne parte, dall'altro che le procedure attribuite alla loro competenza – in particolare quelle relative all'ammissione delle candidature – fossero improntate a criteri di accentuate garanzie di imparzialità ed obiettività.

La previsione di un organo regionale competente all'ammissione delle candidature, alla attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti ha consentito naturalmente di introdurre l'informatizzazione anche in queste fasi del procedimento elettorale, come previsto dall'articolo 31 della legge statutaria¹⁹; di contro, siffatta innovazione non sarebbe stata possibile qualora si fosse continuato ad operare attraverso gli uffici costituiti presso i Tribunali e la Corte d'appello.

L'Ufficio centrale regionale è dunque un organo costituito presso l'Amministrazione regionale, composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni con decreto del Presidente della Regione e scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari in materie giuridiche e segretari comunali e provinciali a riposo. Tali designazioni sono di competenza, nell'ordine, della Corte d'appello di Trieste, dei Rettori dell'Università di Udine e di Trieste e dell'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali.

La legge prevede che l'Ufficio centrale regionale si avvale, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua spettanza, della struttura regionale competente in

aveva espresso il principio dell'impossibilità di attribuire con legge regionale incarichi amministrativi ai magistrati.

¹⁹ Art. 31 della l.r. 17/2007: "*Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza sulle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio*".

materia elettorale ed eventualmente di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

L'incardinamento dell'ufficio presso il Servizio elettorale ha consentito di coadiuvare l'organo di tutto il supporto tecnico-operativo necessario per l'espletamento delle operazioni di sua competenza. Ciò non sarebbe stato possibile (e difatti non era mai accaduto) se si fosse continuato ad operare con gli uffici costituiti presso i tribunali, per la naturale resistenza dei magistrati ad operare secondo le direttive impartite da uffici della pubblica amministrazione.

Vediamo quindi ora in dettaglio come sono state svolte le competenze attribuite al neo costituito organo.

a. – Ricezione e ammissione candidature

Come accennato più sopra, con l'entrata in vigore della legge regionale 28/2007 nelle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008 anche la fase di ammissione delle candidature è stata attratta nella sfera di competenze dell'Ufficio centrale regionale.

Nelle giornate dedicate 13 gruppi di liste circoscrizionali hanno depositato le candidature, per un totale di 61 liste e 485 candidati alla carica di consigliere regionale.

Di questi, 8 gruppi avevano l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, essendo esclusi da tale obbligo solamente i partiti o i gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale avevano presentato candidature con un proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio.

L'Ufficio centrale regionale ha svolto quindi sugli atti depositati i controlli prescritti dalla legge, provvedendo a verificarne la completezza e la regolarità. In tal modo, a differenza di quanto avveniva sotto la previgente disciplina giuridica, il controllo circa l'ammissione delle liste circoscrizionali e l'ammissione dei contrassegni è stato effettuato contestualmente da un solo organo.²⁰

Infine, l'Ufficio centrale regionale, con il supporto della struttura competente in materia elettorale, ha svolto la prescritta attività di controllo sulle sottoscrizioni

²⁰ Con ciò sono stati evitati in radice gli inconvenienti verificatisi nelle elezioni regionali del 2003, allorquando i 5 Uffici circoscrizionali, costituiti presso i tribunali, e l'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello, interpretando in modo non uniforme le disposizioni concernenti il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, avevano assunto decisioni difformi in ordine all'ammissione delle liste stesse. Nonostante poi si fosse riusciti ad ottenere un'uniformità di decisioni, richiedendo agli uffici di ripronunciarsi sull'ammissione delle liste in via di autotutela amministrativa, il tutto ha inevitabilmente dato origine ad una serie di ricorsi al TAR (10 ricorsi solo nella fase di presentazione delle candidature).

depositate a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge, riuscendo a svolgere l'intero controllo, su di un numero complessivo di sottoscrizioni pari a 36.513 in soli tre giorni.

È importante sottolineare che, diversamente da quanto avviene quando le operazioni si svolgono presso i Tribunali, le sottoscrizioni e le autenticazioni sono state controllate una ad una. L'incardinamento dell'Ufficio presso il Servizio elettorale ha consentito infatti di mettere a sua disposizione un gruppo di lavoro preposto esclusivamente al controllo delle sottoscrizioni, e come vedremo successivamente, all'ufficializzazione dei risultati elettorali²¹.

b. – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Svolte le operazioni di votazione e di scrutinio presso i singoli seggi, gli Uffici elettorali di sezione hanno provveduto a trasmettere al Servizio elettorale le buste contenenti le schede valide, le bianche, le nulle, le tabelle di scrutinio e il verbale.

A partire dal giorno successivo alla ricezione, l'Ufficio centrale regionale ha proceduto, preliminarmente, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti, decidendo sull'assegnazione o meno degli stessi e redigendo un apposito verbale distintamente per ciascun Comune. In sostanza, sono state esaminate complessivamente n. 2.756 schede elettorali contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti al Presidente, alle liste e ai candidati, per un totale di 103 sezioni elettorali coinvolte, ripartite in 50 Comuni²². Questa attività ha impegnato l'Ufficio per due giorni.

²¹ Tale capillare attività di verifica non è stata priva di effetti: due gruppi di liste sono stati esclusi perché in seguito all'annullamento di un certo numero di sottoscrizioni non raggiungevano il numero minimo richiesto dalla legge.

²² In particolare, il 90% per cento circa dei voti contestati e provvisoriamente non attribuiti va ricondotto alle modalità di esercizio del voto in favore delle liste. Infatti, la scelta di uno dei due candidati alla carica di Presidente di contraddistinguere la propria candidatura con i simboli delle forze politiche della propria coalizione, ha portato molti elettori ad esprimere il voto a favore delle liste segnando uno dei contrassegni riportati nello spazio riservato al candidato Presidente, anziché nello spazio dove erano riportati i contrassegni di lista. Di fronte a tale situazione, molti Uffici di sezione hanno raccolto le contestazioni dei rappresentanti di lista presenti, rimettendo il giudizio di merito all'Ufficio centrale regionale (articolo 52, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Terminata tale fase, nella mattina di venerdì 18 aprile l'Ufficio ha dato inizio alle operazioni di attribuzione dei seggi che si sono svolte completamente con modalità automatizzate.

Il sistema utilizzato ricalca sostanzialmente quello predisposto per le elezioni comunali. Sono stati quindi utilizzati i dati (voti ai candidati alla carica di Presidente, voti alle liste e voti di preferenza ai candidati consiglieri) inseriti nel sistema AscotWeb Elezioni da parte dei singoli Comuni. Tali dati, dopo essere stati verificati con i risultati riportati nei verbali delle 1.378 sezioni della Regione dal gruppo di lavoro a supporto dell'ufficio centrale, sono stati elaborati dalla routine di calcolo presente nel sistema AscotWeb Elezioni, che ha fornito in modo automatico i dati necessari per le operazioni di attribuzione dei seggi. In particolare il sistema ha fornito le stampe riepilogative riferite ai voti validi ottenuti, in tutte le sezioni della Regione, dai candidati Presidenti, dalle liste e dai candidati Consiglieri (cifra elettorale circoscrizionale e regionale), elaborando di questi ultimi anche la graduatoria.

Successivamente, sulla base di tali risultanze, il sistema ha individuato i gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi, ha provveduto a calcolare il riparto degli stessi tra i gruppi di liste di maggioranza e di minoranza, nonché a ripartire i seggi nelle cinque circoscrizioni, producendo le relative stampe da allegare al verbale.

È interessante notare come questa attività si sia svolta nell'arco di una sola giornata, pertanto, considerando le due giornate impiegate per il riesame dei voti contestati, in tre giorni l'Ufficio è stato in grado di produrre il verbale di proclamazione del Presidente dei 59 consiglieri regionali.

6. – Voto elettronico

Un Servizio elettorale all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie informatiche nel procedimento elettorale non poteva non cimentarsi nell'esperienza del voto elettronico

Il voto elettronico è stato sperimentato per la prima volta nelle elezioni regionali del 2003.

Questa sperimentazione aveva interessato quattro sezioni elettorali di altrettanti Comuni della Regione, all'interno delle quali era stato creato un seggio virtuale: gli elettori, dopo aver espresso il voto nel modo tradizionale, avevano espresso la propria scelta anche su una scheda elettronica. Per tale operazione, era stato adottato il sistema touch – screen, per cui, toccando con un dito uno dei simboli visualizzati sullo schermo del “totem” installato nel seggio – ove era riprodotta una

scheda elettorale virtuale corrispondente a quella reale – era possibile dare il voto alla lista e al candidato prescelto.

La sperimentazione aveva coinvolto inoltre la fase di pre – voto, relativa al riconoscimento dell'elettore che è stato identificato utilizzando la carta di identità elettronica.²³

A conclusione delle operazioni di voto è stato possibile acquisire, in pochi minuti, i risultati, che naturalmente non rivestivano carattere di ufficialità.

L'esito della sperimentazione era stato ritenuto positivo, sia dal punto di vista della partecipazione degli elettori, sia dal punto di vista tecnico della funzionalità del sistema allestito.

Alla prima sperimentazione ne è seguita una seconda, nel 2006, che ha interessato le elezioni comunali in due sezioni elettorali (su quattordici) nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e una sezione elettorale (unica) nel comune di Moraro (Gorizia).

Nel Comune di Moraro la nuova sperimentazione, rispetto alla precedente, prevedeva la novità di coinvolgere l'intero corpo elettorale, il che ha consentito di giungere alla definizione dei risultati finali, producendo in tempo reale un report recante i risultati dello scrutinio e la composizione del consiglio comunale. In linea con le aspettative, i risultati dello scrutinio elettronico hanno riprodotto, salvo minimi scostamenti in termini percentuali, i risultati ufficiali.

In questa occasione, un questionario rivolto agli elettori all'uscita dal seggio aveva consentito di verificare l'impatto sociale della sperimentazione.

Complessivamente, oltre il 90% degli elettori si era dichiarato favorevole all'introduzione del voto elettronico ed il 75% circa avevano descritto come facile l'utilizzo del sistema di voto elettronico. Alla domanda di esprimere in giudizio sulla sicurezza della postazione da 1 (sicuro) a 4 (non sicuro), quasi l'80% ha espresso valori uguali a 1 e 2.

Ritenendo esaurita la fase della sperimentazioni, nel 2007 si è introdotto il voto elettronico con efficacia legale in un referendum consultivo per la fusione di 2 comuni²⁴. In questa occasione il voto elettronico è stato utilizzato con piena efficacia legale, secondo le disposizioni approvate con apposita legge regionale²⁵.

²³ Tre delle quattro sedi prescelte rientravano infatti nel programma di sperimentazione CIE del Ministero dell'Interno.

²⁴ La consultazione referendaria con voto elettronico ha interessato complessivamente 1.084 elettori (dei quali 677 a Campolongo al Torre e 407 a Tapogliano) con un'affluenza pari al

È stato utilizzato il sistema di voto del progetto ProVotE della Provincia di Trento, che prevede una macchina di voto con sistema touch–screen collegato ad una stampante che produce una stampa del voto che viene verificata dall'elettore prima che questo sia registrato nel sistema elettronico ²⁶.

L'impatto sociale del nuovo sistema di voto per gli elettori dei 2 comuni interessati è stato senz'altro positivo: la ricerca sociale condotta dal Dipartimento di Sociologia di Trento ha evidenziato che l'esperienza è stata vissuta in modo positivo dalla maggioranza degli elettori.

Sorprendente è la valutazione del voto elettronico rispetto a quello cartaceo. Il primo ha ottenuto una valutazione migliore per tutti i seguenti aspetti: velocità, facilità, segretezza e sicurezza.

Infine, nove intervistati su dieci si sono detti favorevoli all'introduzione del voto elettronico.

Se quindi, da un punto di vista dell'impatto sociale l'iniziativa è stata senz'altro positiva, non altrettanto lo è stata sul piano tecnico.

Bisogna infatti dire che in sede di progettazione dell'iniziativa ci si è posti il problema dell'affidabilità del sistema di voto utilizzato. In altre parole, si è ritenuto necessario individuare delle procedure finalizzate a garantire la sicurezza del sistema di voto utilizzato.

La soluzione è stata quella di prevedere un procedimento di controllo del sistema di voto elettronico, finalizzata ad accertare il raggiungimento di uno standard in termini di funzionalità, sicurezza, accuratezza e affidabilità. Tuttavia, si è dovuto riscontrare che attualmente in Italia non esistono standard riconosciuti ed enti autorizzati a certificare macchine di voto, né appaiono applicabili in Italia, nel breve termine e allo stato attuale del sistema normativo, processi consolidati in altre realtà, come la procedura americana.

Per tale ragione, si è dovuto porre rimedio alle carenze dell'ordinamento, con una preventiva definizione da parte della Giunta regionale degli standard tecnici cui le macchine di voto e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto dovevano risultare conformi e prevedendo la costituzione di una commissione per la verifica degli standard tecnici, composta da esperti designati da Università o Istituti di

51,58% (47,41% a Campolongo al Torre e 59,21% a Tapogliano). È interessante notare che nei Comuni di Attimis e Faedis, dove si è svolto un analogo referendum consultivo, ma con modalità tradizionali, l'affluenza è stata del 50,74%.

²⁵ Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18.

²⁶ Trattasi del sistema "voter-verified-paper-ballot",

ricerca, esterni all'Amministrazione Regionale a garanzia della "terzietà" dell'organismo.

È successo quindi che, mentre la macchina organizzativa procedeva per far votare gli elettori di Campolongo al Torre e Tapogliano con modalità elettroniche, la commissione di esperti testava le macchine di voto ed il sistema software collegato, sollevando diverse riserve.

In particolare, alcuni requisiti erano risultati "non soddisfatti in corrispondenza di particolari malfunzionamenti o sequenze di comandi", altri erano risultati "intrinsecamente non verificabili"; un esiguo numero di requisiti, infine, è risultato non soddisfatto.

Peraltro, pur in presenza di una attestazione non completamente positiva, dopo un attenta valutazione che ha coinvolto anche i componenti della Commissione, si era deciso di dar corso all'applicazione del sistema di voto elettronico nel referendum consultivo del 25 novembre in quanto, visto l'esiguo numero di elettori coinvolti, i rischi di malfunzionamento erano da considerarsi assolutamente trascurabili. Nel contempo, peraltro, poiché i requisiti non soddisfatti erano per lo più riferiti a casi di malfunzionamento del sistema, si era ritenuto di implementare il livello di assistenza tecnica.

A questo "incidente di percorso" bisogna aggiungere che l'allestimento dei seggi elettronici ha richiesto un notevole impegno in termini organizzativi e di attività da parte di personale tecnico preposto.

In sostanza quindi, pur riconfermando l'esito positivo dell'iniziativa in termini di impatto sociale, l'esperienza acquisita ha evidenziato che – allo stato attuale – il voto elettronico non sembra ancora applicabile su larga scala.

Da un lato, infatti, il procedimento di verifica degli standard tecnici ha dimostrato che un sistema di voto elettronico che possa definirsi sicuro in termini assoluti non esiste; è chiaro quindi che proporlo anche in un'elezione comunale di un piccolo comune con un normale tasso di conflittualità può diventare problematico.

Dall'altro, sembra che allo stato attuale in termini di costi il voto cartaceo sia ancora il più conveniente. Al costo delle macchine di voto e del software bisogna infatti aggiungere le spese di installazione e dell'assistenza tecnica necessaria. È evidente, peraltro, che un'assistenza tecnica capillare estesa ad un numero elevato di seggi comporterebbe un insostenibile aumento dei costi della votazione.

8. – Conclusioni

Abbiamo sin qui cercato di riassumere i primi undici anni di esperienza del Servizio elettorale della Regione FVG, focalizzando l'attenzione sulle innovazioni introdotte nell'ambito delle procedure elettorali.

Relativamente alle elezioni comunali, si è visto come molte semplificazioni possono essere introdotte senza dover necessariamente intervenire sulla disciplina del procedimento e quali siano i vantaggi della applicazione dell'informatica ad alcuni passaggi del procedimento elettorale.

Nella parte dedicata alle elezioni regionali, si è visto che innovazioni radicali nelle procedure elettorali possono essere introdotte solamente modificando la relativa disciplina; in particolare, l'adozione di una legge ha consentito di estromettere il potere giudiziario da alcuni momenti tipici del procedimento, garantendo comunque la correttezza e l'imparzialità delle procedure.

Naturalmente, i margini di semplificazione e di modernizzazione del procedimento elettorale sono ancora tanti e qui mi limiterò a citarne alcuni.

Credo innanzitutto di poter affermare che se l'esperienza delle elezioni regionali del 2008 in FVG ha dimostrato che è possibile gestire un procedimento elettorale complesso – qual è quello regionale – senza coinvolgere uffici costituiti da magistrati, e ciò senza che venga meno la regolarità del procedimento, la stessa innovazione potrebbe essere introdotta nelle elezioni provinciali e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle quali continuano ad operare uffici costituiti presso i Tribunali.

In particolare, per quanto riguarda le elezioni provinciali, il paradigma potrebbe essere quello adottato per le elezioni regionali: un organo costituito presso l'amministrazione regionale, competente all'esame delle candidature, all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, ed operante con il supporto tecnico operativo del Servizio elettorale.

Per quanto riguarda elezioni comunali, qui l'argomento si fa un po' più complesso. Com'è noto, per queste elezioni la competenza all'ammissione delle candidature è attribuita alle Commissioni elettorali circondariali. Trattasi di organi la cui composizione complessa non consente di individuare un loro incardinamento in alcuna amministrazione²⁷.

²⁷ Il D.P.R. n. 223/1967 (Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali) prevede che presso ogni comune capoluogo di circondario giudiziario venga costituita, con decreto della Corte d'appello, una commissione elettorale

E' noto anche che le Commissioni elettorali circondariali sono competenti anche in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, dovendo controllare le relative operazioni compiute dal responsabile dell'ufficio elettorale in veste di Ufficiale elettorale.

Da tempo i responsabili degli uffici elettorali comunali auspicano una semplificazione delle attività di controllo sulle liste elettorali, e più in generale, delle operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali stesse. Su questa materia, naturalmente, non avendone competenza, la Regione non può che registrare le richieste che provengono dai comuni e tutt'al più farsi parte attiva per rappresentarle al Ministero dell'interno.

Per quanto invece riguarda le operazioni di ammissione delle candidature, la piena competenza in materia elettorale della Regione FVG consentirebbe di prevedere anche per questo tipo di elezioni degli organi nuovi di nomina regionale, istituendo un albo regionale sulla falsariga dell'albo dei Presidenti di seggio. Ciò consentirebbe di organizzare un'adeguata formazione nei confronti dei soggetti chiamati a far parte di questi organi, che appare sempre più opportuna data la delicatezza di questa fase del procedimento elettorale, e garantirebbe inoltre uniformità sia nelle procedure adottate sia nelle decisioni assunte nell'intero territorio regionale.

Per quanto invece riguarda le operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti, le innovazioni informatiche introdotte dimostrano che potrebbe sicuramente essere ridotto il numero dei componenti dell'Adunanza dei presidenti, prevedendo al massimo tre componenti.

Da ultimo, anche per quanto riguarda i Presidenti di seggio sembra che i tempi siano maturi per pensare ad una gestione dell'albo diversa da quella attuale, che vede coinvolti anche per questo aspetto, senza che ciò risponda ad una reale finalità in termini di regolarità del procedimento elettorale, gli organi del potere giudiziario.

circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da 4 componenti effettivi e da quattro supplenti, dei quali 1 designato dal Prefetto nell'ambito dei dipendenti dello stato con qualifica non inferiore alla settima, 3 designati dal consiglio provinciale, nell'ambito degli elettori dei comuni del circondario forniti del titolo di studio di scuola media di primo grado (art. 21 eseguenti). La legge prevede inoltre che nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite sottocommissioni elettorali, una per ogni 50.000 abitanti o frazione. Il collegamento tra sede di uffici giudiziari e comune fa sì che il comune di Erto e Casso (Pordenone), compreso nel distretto giudiziario di Belluno (Regione Veneto), sia sottoposto alla CeCir di Belluno.

Inoltre, sempre sul tema dei Presidenti di seggio, credo che occorra pensare ad una formazione che utilizza le moderne tecnologie, in sostituzione dei vecchi testi di istruzioni scritti in perfetto burocratese e che sembrano pensati per complicare il lavoro nei seggi, piuttosto che facilitarlo.

In questo senso, il Servizio elettorale si sta impegnando in un progetto che prevede la formazione dei Presidenti di seggio con le modalità dell'e-learning.

Annamaria Pecile
Direttore del Servizio elettorale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia